
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Incidente stradale: non è decisiva l'osservanza dei limiti di velocità

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal CdS.

Tribunale di Genova, sentenza del 20.6.2014

...omissis...

Osservato in fatto che parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 3921/12 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale della Polizia Stradale di Genova n. 700008579457 del 22.3.2012, allegando l'erroneità della decisione per omessa pronuncia su un aspetto centrale del ricorso e comunque per l'errata valutazione delle prove e conseguentemente della motivazione in ordine all'applicazione ed applicabilità dell'art. 141 CdS al caso di specie; che si è costituita la Prefettura sottolineando la correttezza della decisione; nel merito si osserva quanto segue.

Il motivo di appello relativo alla mancata pronuncia su un punto del ricorso non può essere accolto in quanto, se è vero che la motivazione in un passaggio fa espresso riferimento alla contestazione riguardante l'erronea individuazione del luogo nel quale l'utente è stato fermato ed è avvenuta la contestazione, in realtà il Giudice si è occupato, nel corpo della sua decisione, della questione centrale della controversia, precisamente d'ella presenza delle condizioni idonee alla contestazione del comportamento sanzionato; per giungere ad una decisione corretta occorre considerare da un lato il principio dell'onere della prova, vale a dire del disposto dell'art. 23 L. n. 689 del 1990 ed oggi presente nell'art. 7 c. 10 L. n. 150 del 2011 e dall'altro l'ambito coperto dalla fede privilegiata dei verbali redatti dagli PU; quanto al primo aspetto, il giudicante deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; quanto al secondo profilo, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del P.U, rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, così in ultimo C. Cass. sentenza n. 4219 del 21.2.2011; la fede privilegiata, dunque, investe tutto quanto il P.U. affermi avvenuto in sua presenza ed anche quando si deducano sviste o errori involontari è necessaria l'impugnazione con querela di falso, così C. Cass. sentenza n. 232 del 11.1.2010; nel caso di specie l'accertamento dei fatti attiene soltanto all'uscita dal casello di Genova Nervi con direzione centro del M. ed alla presenza di una curva; la valutazione legata alla velocità tenuta in considerazione delle condizioni di tempo e luogo, oggetto del contenuto della violazione contestata, comportando di per sé una valutazione, non può certamente essere coperta da pubblica fede; sul punto appare condivisibile quanto contenuto nella pronuncia della C. Cass. 6559 del 14.3.2013, la cui massima recita, in linea con altri precedenti assolutamente conformi (C. Cass. 20173/2004): "Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal CdS".

Applicati i principi al caso di specie deve ritenersi che la Polizia Stradale avrebbe dovuto indicare le circostanze di fatto che hanno portato gli operanti a ritenere la presenza di una velocità non adeguata: sul punto gli elementi emersi sono stati unicamente la presenza di una curva a gomito e l'esperienza ventennale dell'operante, affermazione fatta da quest'ultimo assunto in qualità di teste e riportata poi dal Giudice. Il primo dato, vale a dire la presenza di una curva a gomito, può certamente essere considerato un elemento del giudizio complessivo, ma non ve ne sono altri, in quanto evidentemente l'esperienza ventennale non è un parametro oggettivo.

Nella massima ricordata si legge un riferimento oggettivo all'urto tra veicoli; nella

presente controversia gli elementi oggettivi risultanti dagli atti sono: la presenza di una curva a gomito, fondo stradale asciutto, condizioni metereologiche buone, presenza di un'unica vettura sulla sede stradale, quella del M.. L'insieme di questi elementi non è idoneo a condurre ad un giudizio conclusivo di velocità non adatta ai luoghi, come invece avrebbe potuto essere, ad esempio, lo spazio di frenata davanti all'alt degli operanti.

In generale deve osservarsi che poiché l'art. 141 CdS prevede un apprezzamento da parte degli agenti operanti, la necessità di contemperare l'applicazione di una norma discrezionale con il principio dell'onere della prova contenuto nell'art. 23 uc L. n. 689 del 1981 porta la giurisprudenza a richiedere la presenza di parametri oggettivi ai quali agganciare la valutazione richiesta dalla previsione normativa.

Nel caso in esame questi parametri sono assenti.

Il richiamo fatto dal Giudice di Pace al valore del verbale, per quanto sopra ricordato, è irrilevante.

L'appello deve essere accolto ed il verbale annullato. Attesa la reiezione del primo punto dei motivi di appello, le spese possono essere compensate nella misura della metà, posto il residuo a carico dell'appellato. Attese le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, la determinazione in punto spese deve essere modificata ed il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da xxxxxx nei confronti di Prefettura di Genova, contrariis reiectis, così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 7300/2012, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale redatto dalla Polizia Stradale di Genova in data 22.3.2012 avente xxxxx

dichiara tenuta e condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 80,00 per compensi oltre Euro 37,00 per esborsi, oltre IVA e cpa di legge;

dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di lite e dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante il residuo, pari ad Euro 90,00, Euro 32,00 per esborsi, oltre spese generali ed IVA e CPA di legge.

Così deciso in Genova, il 20 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice